



**ALLEGATOG alla Dgr n. 837 del 29 giugno 2015**

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

“MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E  
IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI PER I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA  
REGIONE DEL VENETO”

INTERVENTO N. 4

“SPORTELLI FISSI (completamento)”

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

**E**

l'Associazione Unione Nazionale Consumatori Veneto, con sede legale in P.zza S. Zeno, 30 36022 VICASSOLA, codice fiscale n. 03266890247, di seguito denominata “Unione Nazionale Consumatori”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

A) Con Deliberazione 15 ottobre 2013, n. 1872, la Regione ha approvato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del 2 luglio 2013 del Direttore Generale del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, “*Iniziativa a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013*”.

B) Tale Programma ha ottenuto, in data 20 dicembre 2013, approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. n. 0210984 del 20 dicembre 2013.

C) Con nota prot. n. 0003556 del 14 gennaio 2015 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato l'emanazione del Decreto 17 dicembre 2014 con il quale è stato impegnato a favore della Regione l'importo di euro 322.242,01 per il completamento del finanziamento del Programma approvato dal medesimo Dipartimento con nota 0210984 del 24 dicembre 2013.

D) Con Deliberazione 24 febbraio 2015, n. 226, la Giunta regionale ha rimodulato il programma Generale d'Intervento.

E) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, la Giunta regionale del Veneto ha approvato le convenzioni per l'attuazione del completamento del Programma, prevedendo il completamento dell'Intervento n. 4 così come previsto dal Programma Generale di Intervento di cui alla DGR 1872/2013.

F) La Regione, per la realizzazione dell'Intervento n. 4 dal titolo "*Sportelli Fissi*" si avvarrà della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale previsto dalla L.r. 23 ottobre 2009, n. 27, come previsto dal Programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

G) In considerazione del fatto che il Programma Generale d'Intervento è stato finanziato in due tranches dalla parte del Ministero dello Sviluppo Economico, le risorse finanziarie complessive disponibili per la realizzazione del completamento dell'Intervento n. 4 corrispondono ad euro 199.742,01.

H) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante *Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili, la tutela degli interessi economici e giuridici, l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione, l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;

I) Con Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2013, n. 1872, la Regione ha approvato il Programma generale di intervento di cui al Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e ha previsto il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale, per la realizzazione dell'Intervento n. 4 dal titolo "*Sportelli fissi*", avente:

- per *oggetto*: il potenziamento degli sportelli fissi delle Associazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista delle consulenze di esperti da ricercare al di fuori delle Associazioni stesse;
- per *obiettivi*: investire sul potenziamento delle strutture delle Associazioni che sono oggi sofferenti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista del personale.
- per *finalità*: dare risposte pronte e corrette ai cittadini con l'adeguamento delle strutture, la formazione del personale e il ricorso a specifiche esperienze e professionalità di professionisti esterni.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****ARTICOLO 1**

Unione Nazionale Consumatori collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 4 dal titolo "Sportelli fissi", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per l'importo di euro 47.237,56 (quarantasettemiladuecentotrentasette,56).

**ARTICOLO 2**

Unione Nazionale Consumatori conosce e realizzerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione dell'Intervento n. 4 di cui all'Allegato B della DGR 15 ottobre 2013, n. 1872.

**ARTICOLO 3**

Unione Nazionale Consumatori inizierà le attività dell'Intervento n. 4 dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 31 maggio 2016, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Unione Nazionale Consumatori, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per l'ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

**ARTICOLO 4**

Unione Nazionale Consumatori provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechina, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: *"Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma Generale d'Intervento 2013 della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico"*, pena la non ammissibilità delle relative spese.

**ARTICOLO 5**

Unione Nazionale Consumatori, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 4, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle "Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione" di cui all'Allegato B della DGR 15 settembre 2014, n. 1694.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Unione Nazionale Consumatori, saranno applicati i criteri e le modalità previsti con Deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.

Dovranno essere esposti inoltre i risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:

- N. degli sportelli aperti in Veneto prima dell'avvio del progetto;
- N. di nuovi sportelli aperti in Veneto al termine della realizzazione del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili, delle Associazioni prima dell'avvio del progetto;

- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni al termine del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni al termine del progetto;
- N. di contatti delle Associazioni con i consumatori durante la realizzazione di sportelli itineranti o partecipazione al progetto "Cucina la crisi";
- N. di partecipanti ai convegni;
- N. rappresentanti istituzionali ai convegni.

Unione Nazionale Consumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

#### **ARTICOLO 6**

Unione Nazionale Consumatori provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

*“Spesa relativa all’Intervento n. 4 del Programma Generale d’Intervento 2013 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 2.07.2013”.*

#### **ARTICOLO 7**

Unione Nazionale Consumatori coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d’Intervento, come da art. 10 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013.

#### **ARTICOLO 8**

Unione Nazionale Consumatori collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d’Intervento, come da art. 12 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013.

#### **ARTICOLO 9**

Unione Nazionale Consumatori, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell’Intervento n. 4.

#### **ARTICOLO 10**

Per la realizzazione parziale dell’Intervento n. 4 viene riconosciuto ad Unione Nazionale Consumatori l’importo di Euro 47.237,56 (quarantasettemiladuecentotrentasette,56), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C1. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti:	Euro	3.965,72
C2. b) Spese per acquisizione di servizi:	Euro	14.375,73

<i>C3. c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori:</i>	Euro	21.810,56
<i>C4. e) Spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):</i>	Euro	7.085,55

La Regione erogherà il contributo di 47.237,56 euro con le seguenti modalità alternative:

1. in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista all'articolo 5, salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
2. su richiesta di Unione Nazionale Consumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
  - numero due acconti, ciascuno pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;
  - saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori.
3. su richiesta di Unione Nazionale Consumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa:
  - fino al 30% del contributo assegnato su presentazione di comunicazione di avvio delle attività sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori e fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:
    - la garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione del relativo Intervento n. 4 di cui all'Allegato B della DGR 15 ottobre 2013, n. 1872, così come rimodulato con DGR n. 226/2015;
    - la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei consumatori;
    - il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
    - l'eventuale svincolo anticipato può essere disposto dal Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei consumatori qualora l'Intervento sia concluso in anticipo rispetto ai tempi previsti;
    - non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;

- fino ad un ulteriore 30% del contributo assegnato a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazione delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;
- saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori.

**ARTICOLO 11**

Qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla DGR n. 1872/2013, è fatto obbligo a Unione Nazionale Consumatori di restituire le somme eventualmente percepite indebitamente, con versamento presso la Tesoreria regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

**ARTICOLO 12**

Il mancato rinnovo dell'iscrizione o l'eventuale esclusione successiva all'iscrizione al Registro regionale comporterà l'immediata decadenza della presente convenzione a far data dalla notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo al Registro regionale non venisse presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

**ARTICOLO 13**

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà ad Unione Nazionale Consumatori di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**ARTICOLO 14**

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c. da un collegio arbitrale composto da

tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

**ARTICOLO 15**

Le somme erogate ad Unione Nazionale Consumatori rappresentano un contributo statale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Unione Nazionale Consumatori.

La presente convenzione, composta da n. 15 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero ..... pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data .....

Per la Regione del Veneto

Per Unione Nazionale Consumatori

**SPECIFICA APPROVAZIONE**

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. i precedenti articoli 12, 13 e 14.

Per la Regione del Veneto

Per Unione Nazionale Consumatori